

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TOSSICODIPENDENTI IN FASE DI RIABILITAZIONE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE	2
ART. 1	2
ART. 2	2
ART. 3	2
ART. 4	2
ART. 5	3
ART. 6	3
ART. 7	3
ART. 8	3
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI IN FASE DI RIABILITAZIONE	4



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TOSSICODIPENDENTI IN FASE DI RIABILITAZIONE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 1

1. Il presente regolamento determina le modalità di utilizzo presso uffici e servizi comunali di soggetti tossicodipendenti in fase di riabilitazione in rapporto di volontariato e sotto il controllo sanitario dell'U.S.L. n.16 Valdera Servizio tossicodipendenze.

ART. 2

1. Detto utilizzo è limitato ai seguenti servizi: Manutenzione, Impianti sportivi, Biblioteca, Nettezza Urbana.

ART. 3

1. Le prestazioni dei soggetti della presente convenzione sono assolutamente gratuite e volontarie e pertanto non danno vita ad alcun rapporto di lavoro dipendente e tantomeno di pubblico impiego.

ART. 4

1. Per tutelare il personale volontario e l'Amministrazione Comunale da danni verso terzi per azioni ed omissioni connesse alle previste mansioni volontarie, il Comune provvederà a stipulare apposita copertura assicurativa prevista per danni verso terzi.

ART. 5

1. Il Comune provvederà inoltre alla copertura assicurativa per rischi derivanti da infortuni o da malattie contratte a causa del lavoro per il periodo di pertinenza al rapporto di volontariato.

ART. 6

1. Le prestazioni volontarie da affidare al personale in oggetto debbono essere svolte sotto la direzione alla personale vigilanza degli operatori comunali titolari dei servizi e delle funzioni istituzionali e non possono in ogni caso corrispondere ad attività rilevanti per la specificazione in pubblico servizio o funzione pubblica; pertanto debbono essere limitate ad attività lavorative manuali di contenuto ideologico di carattere strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'Ente, e che non presentino una rilevanza esterna tale da determinare per i terzi soggetti passivi di tale attività la possibilità dell'attribuzione della medesima alla Pubblica Amministrazione.

ART. 7

1. Nell'utilizzo del personale volontario debbono essere salvaguardati i poteri di autorganizzazione dell'Ente e la funzionalità dei servizi pubblici per cui esso non può interferire in alcun modo nello svolgimento corretto delle funzioni attribuite per le rispettive competenze ai vari operatori comunali.

ART. 8

1. Le modalità di esplicazione dell'attività di volontariato, fermi i principi stabiliti dai precedenti artt. 6 e 7 e la durata delle prestazioni saranno stabilite dal servizio tossicodipendenze e comunicate al servizio comunale presso cui l'operatore volontario è assegnato.

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI IN FASE DI RIABILITAZIONE

Tra il Comitato di Gestione dell'U.S.L. n.16 Valdera e l'Amministrazione Comunale di Pontedera si stabilisce e conviene quanto segue:

1. Il Comune di Pontedera si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture per l'inserimento di soggetti tossicodipendenti in attività volontarie a scopo terapeutico di reinserimento sociale.
2. Tale attività non dovrà in alcun modo divenire di ostacolo ad un corretto funzionamento dei servizi pubblici, per cui dovranno essere salvaguardati i principi di autorganizzazione dell'Ente Comune e di buon funzionamento dell'Amministrazione.
3. L'attività dei tossicodipendenti deve essere completamente gratuita rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale i soli oneri per cautele assicurative sui rischi verso terzi.
4. La gestione del personale dal punto di vista curativo e disciplinare incomberà sull'U.S.L. n. 16 Valdera servizio tossicodipendenze, che dovrà tener conto delle esigenze di servizio dei responsabili dei servizi comunali presso cui i soggetti verranno assegnati.
5. L'inserimento dei ex-tossicodipendenti non potrà esorbitare da uno per ciascun servizio e l'inserimento dovrà essere concordato con il servizio comunale interessato. La durata dovrà essere regolata dal servizio tossicodipendenze dell'U.S.L. e indicativamente non potrà essere inferiore a mesi quattro e comunque non superiore ad un anno.

*Approvato con Del. C.C.- n. 20 del 14.3.1985
Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 18/4/85 al 3/5/85*

[| INDICE |](#)